

**Infortunio sul lavoro:**  
**nessun risarcimento se le scale sono sicure**

a cura di Antonio Gigliotti

La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 514 del 4 febbraio 2010, respingendo il ricorso presentato da un impiegato Inps, ha reso noto che il dipendente d'azienda che durante l'orario di lavoro, a causa di un guasto all'ascensore, imbocca le scale per spostarsi da un piano all'altro e cade, riportando delle lesioni, non ha diritto al risarcimento. A meno che non riesca a dimostrare che i gradini erano mal ridotti al punto "da rendere insicuro il transito".

**Infortunio sul lavoro: il caso**

La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 514 del 4 febbraio 2010 ha trattato il caso di un dipendente Inps che nel 1995, dovendo scendere nell'ufficio archivio a un piano inferiore, era scivolato lungo le scale riportando una lesione al gomito sinistro con conseguente intervento chirurgico e fisioterapia.

In prima battuta, il collegio medico competente aveva riconosciuto al dipendente incidentato la «sussistenza del nesso causale tra il servizio e l'infermità denunciata». Riconoscimento respinto però in seguito dal Consiglio di amministrazione dell'Inps.

Contro questo provvedimento il dipendente ha sollevato così ricorso al Tar Puglia, sede di Lecce, che, con la sentenza n. 10528/2004, gli ha dato torto. Decisione motivata:

⇒ «un atteggiamento non censurabile del datore, accompagnato a prestazioni lavorative prive di una propria, tipica, specifica pericolosità» depone per «un comportamento ascrivibile ad una grave imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore».

Per i giudici infatti «recarsi in un locale della propria sede di servizio percorrendo delle scale è, all'evidenza, attività di assoluta routine», rispetto alla quale «è sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione».

## Ricorso al Consiglio di Stato

Ma il funzionario non condividendo la posizione dei giudici del Tar presenta ricorso al Consiglio di Stato.

I giudici in questione cominciano così col ricostruire il quadro giurisprudenziale chiarendo che:

- ⇒ per il riconoscimento della causa di servizio non è necessario un rischio «intrinsecamente» connesso alle mansioni tipiche del dipendente, ben potendosi riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio anche nelle ipotesi del cosiddetto «rischio improprio», vale a dire quello conseguente ad una «attività prodromica e strumentale» allo svolgimento delle mansioni tipiche del dipendente. Essendo sufficiente che l'attività sia «ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative», anche se il rischio sia «meramente occasionale»;
- ⇒ l'incidente «occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro» rientra, dunque, a pieno titolo in tali ipotesi (Cassazione, sentenza n. 16417/2005) **a patto, però, che:**
  - l'infortunio sia direttamente collegabile a «situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro» oppure alle «modalità della prestazione». Nel caso di una caduta quindi è necessario, per esempio, che vi sia una «pavimentazione insidiosa» dei locali che il dipendente è obbligato a percorrere (Cassazione sentenza n. 4433/2000).

Ma nel caso di specie, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 514 del 4 febbraio 2010, è proprio questa prova ad essere mancata. Infatti, il ricorrente:

- non si è premurato di dimostrare in alcun modo che le scale «fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone». Lo stesso si è limitato solo a rilevare l'assenza di «dispositivi antisdrucchiolo», che di per sé non è sufficiente a provare la pericolosità.

In particolare in assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi scivolosi dall'uso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza eccezionale di ostacoli, ecc.), per i giudici sarebbe stato sufficiente un «livello assolutamente minimo di attenzione» e ciò basta ad escludere la dipendenza dell'infortunio «da un rischio specifico».

## **Conclusioni**

Quindi in conclusione, la sesta Sezione del Consiglio di Stato, respingendo il ricorso presentato dall'impiegato Inps, **con la sentenza n. 514 del 4 febbraio 2010 ha reso noto che:**

- il dipendente non ha diritto al risarcimento;
- l'unico modo per ottenere il risarcimento sarebbe stato quello di dimostrare che i gradini erano mal ridotti al punto “da rendere insicuro il transito”.

*Documento pubblicato in data 08/03/2010*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.